



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 42 DEL 24 OTT. 2016

OGGETTO: Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Roncà (VR) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il Comune di Roncà (VR) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la delega al Comune di Roncà e si assegna la competenza alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della LR n. 11/2004.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la lettera del Comune di Roncà (VR) prot. n. 3718 del 6 ottobre 2016 (prot. regionale n. 381643 del 6 ottobre 2016), con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica comunica il venir meno dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, non potendo garantire l'effettiva differenziazione tra attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visti gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

Vista la DGR 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

Vista la DGR 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

Visto il decreto 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha approvato l'elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con i quali ha integrato e/o rettificato tale elenco;

Verificato che il Comune di Roncà era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Considerata ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Roncà e di delegare conseguentemente la Provincia di Verona allo svolgimento di dette funzioni;

DECRETA

1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Roncà (VR) e, conseguentemente, di revocare al Comune di Roncà le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Roncà (VR);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Roncà (VR), alla Provincia di Verona nonché al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

F.to arch. Vincenzo Fabris